

COMUNE DI BELLANTE

PROVINCIA DI TERAMO



Regolamento Imposta Unica Comunale (IUC) componente Tassa sui Rifiuti (TARI)

**Approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 39 del 30/09/2014
Modificato con delibera del Consiglio Comunale n. 56 del 19/12/2016
Modificato con delibera del Consiglio Comunale n. 7 del 27/03/2019
Modificato con delibera del Consiglio Comunale n. 10 del 10/07/2020
Modificato con delibera del Consiglio Comunale n. 19 del 29/09/2020**

INDICE

ART. 1	OGGETTO DEL REGOLAMENTO	PAG. 4
ART. 2	PRESUPPOSTO IMPOSITIVO E FINALITA'	PAG. 4
ART. 3	GESTIONE E CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI	PAG. 4
ART. 4	ASSIMILAZIONE DEI RIFIUTI SPECIALI AGLI URBANI	PAG. 6
ART. 5	SOGGETTO ATTIVO	PAG. 6
ART. 6	SOGGETTI PASSIVI E OBBLIGAZIONE TRIBUTARIA	PAG. 6
ART. 7	LOCALI ED AREE SCOPERTE SOGGETTI AL TRIBUTO	PAG. 7
ART. 8	LOCALI ED AREE SCOPERTE NON SOGGETTI AL TRIBUTO	PAG. 7
ART. 9	DETERMINAZIONE DELLA SUPERFICIE TASSABILE	PAG. 9
ART. 10	COPERTURA DEI COSTI DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI	PAG. 9
ART. 11	DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE – PIANO FINANZIARIO	PAG. 10
ART. 12	ARTICOLAZIONE DELLE TARIFFE	PAG. 10
ART. 13	TARIFFA PER LE UTENZE DOMESTICHE	PAG. 11
ART. 14	DETERMINAZIONE DEL NUMERO DEGLI OCCUPANTI NELLE UTENZE DOMESTICHE	PAG. 12
ART. 15	TARIFFA PER LE UTENZE NON DOMESTICHE	PAG. 12
ART. 16	CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE	PAG. 13
ART. 17	ISTITUZIONI SCOLASTICHE STATALI	PAG. 13
ART. 18	TRIBUTO GIORNALIERO	PAG. 13
ART. 19	TRIBUTO PROVINCILAE	PAG. 14
ART. 20	RIDUZIONI PER LIVELLI INFERIORI DI PRESTAZIONE DEL SERVIZIO	PAG. 14
ART. 21	RIDUZIONI ED ESENZIONI PER LE UTENZE DOMESTICHE	PAG. 14
ART. 22	RIDUZIONI PER LE UTENZE NON DOMESTICHE	PAG. 16
ART. 23	RIDUZIONI UTENZE NON DOMESTICHE PER PRODUZIONE RIFIUTI SPECIALI NON ASSIMILATI AGLI URBANI	PAG. 18
ART. 24	CUMULO DI RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI	PAG. 19
ART. 25	RISCOSSIONE	PAG. 19
ART. 26	DICHIARAZIONE	PAG. 20
ART. 27	RIMBORSI	PAG. 21
ART. 28	FUNZIONARIO RESPONSABILE	PAG. 22

ART. 29	VERIFICHE ED ACCERTAMENTI	PAG. 22
ART. 30	SANZIONI ED INTERESSI	PAG. 23
ART. 31	RISCOSSIONE COATTIVA	PAG. 23
ART. 32	IMPORTI MINIMI	PAG. 23
ART. 33	TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	PAG. 24
ART. 34	NORMA DI RINVIO	PAG. 24
ART. 35	ENTRATA IN VIGORE	PAG. 24
ART. 36	CLAUSOLA DI ADEGUAMENTO	PAG. 24
ALLEGATO A	SOSTANZE ASSIMILATE AI RIFIUTI URBANI	PAG. 25
ALLEGATO B	CATEGORIE DI UTENZE NON DOMESTICHE.	PAG. 27

ART. 1
OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del Decreto Legislativo 15/12/1997, n. 446, disciplina l'applicazione nel Comune di Bellante dell'Imposta Unica Comunale (IUC), limitatamente alla componente relativa alla Tassa sui Rifiuti (TARI), di cui alla Legge 27/12/2013, n. 147, e successive modifiche ed integrazioni.
2. L'entrata qui disciplinata ha natura tributaria, intendendosi con il presente regolamento applicare la tassa e non la tariffa con natura corrispettiva, di cui al comma 668, dell'articolo 1, della Legge n. 147/2013.
3. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni normative e regolamentari vigenti.

ART. 2
PRESUPPOSTO IMPOSITIVO E FINALITA'

1. Presupposto della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani o rifiuti assimilati agli urbani, di cui ai successivi articoli 3 e 4.
2. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione del tributo.
3. Il tributo è destinato alla copertura integrale dei costi relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, come specificato nell'articolo 10 del presente regolamento, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali diversi da quelli assimilati agli urbani, al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.

ART. 3
GESTIONE E CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI

1. La gestione dei rifiuti urbani comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani e di quelli assimilati agli urbani e costituisce un servizio di pubblico interesse, svolto in regime di privativa sull'intero territorio comunale.
2. Il servizio è disciplinato dalle disposizioni del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dal regolamento comunale di igiene urbana, nonché dalle disposizioni previste nel presente regolamento.
3. Si definisce «rifiuto», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. a), del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n.152, qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi.
4. Sono rifiuti urbani ai sensi dell'art. 184, comma 2, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152:
 - a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;
 - b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a) del presente comma, assimilati dal comune ai rifiuti urbani;
 - c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;
 - d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
 - e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;
 - f) i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b), ed e) del presente comma.

5. Sono rifiuti speciali ai sensi dell'articolo 184, comma 3, del DLgs 3 aprile 2006, n. 152:
 - a) i rifiuti da attività agricole e agro-industriali, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2135 c.c.;
 - b) i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo;
 - c) i rifiuti da lavorazioni industriali;
 - d) i rifiuti da lavorazioni artigianali;
 - e) i rifiuti da attività commerciali;
 - f) i rifiuti da attività di servizio;
 - g) i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque, dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;
 - h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie.
6. Sono escluse dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti le seguenti sostanze, individuate dall'art. 185, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152:
 - a) le emissioni costituite da effluenti gassosi emessi nell'atmosfera e il biossido di carbonio catturato e trasportato ai fini dello stoccaggio geologico e stoccato in formazioni geologiche prive di scambio di fluidi con altre formazioni a norma del decreto legislativo di recepimento della direttiva 2009/31/CE in materia di stoccaggio geologico di biossido di carbonio;
 - b) il terreno (in situ), inclusi il suolo contaminato non scavato e gli edifici collegati permanentemente al terreno;
 - c) il suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale escavato nel corso di attività di costruzione, ove sia certo che esso verrà riutilizzato a fini di costruzione allo stato naturale e nello stesso sito in cui è stato escavato;
 - d) i rifiuti radioattivi;
 - e) i materiali esplosivi in disuso;
 - f) le materie fecali, se non contemplate dal comma 2, lettera b), paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura, nella selvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana.
 - g) i sedimenti spostati all'interno di acque superficiali ai fini della gestione delle acque e dei corsi d'acqua o della prevenzione di inondazioni o della riduzione degli effetti di inondazioni o siccità o ripristino dei suoli se è provato che i sedimenti non sono pericolosi ai sensi della decisione 2000/532/CE della Commissione del 3 maggio 2000, e successive modificazioni.
7. Sono altresì escluse dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti, in quanto regolati da altre disposizioni normative comunitarie, ivi incluse le rispettive norme nazionali di recepimento:
 - a) le acque di scarico;
 - b) i sottoprodotti di origine animale, compresi i prodotti trasformati, contemplati dal regolamento (CE) n. 1774/2002, eccetto quelli destinati all'incenerimento, allo smaltimento in discarica o all'utilizzo in un impianto di produzione di biogas o di compostaggio;
 - c) le carcasse di animali morti per cause diverse dalla macellazione, compresi gli animali abbattuti per eradicare epizootie, e smaltite in conformità del regolamento (CE) n. 1774/2002;
 - d) i rifiuti risultanti dalla prospezione, dall'estrazione, dal trattamento, dall'ammasso di risorse minerali o dallo sfruttamento delle cave, di cui al Decreto Legislativo 30 maggio 2008, n. 117.

ART. 4
ASSIMILAZIONE DEI RIFIUTI SPECIALI AGLI URBANI

1. Ai fini dell'applicazione della TARI e della gestione del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti sono assimilati ai rifiuti urbani, secondo le disposizioni contenute nel regolamento comunale di igiene urbana, le sostanze non pericolose elencate nell'allegato A al presente regolamento, provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi dalla civile abitazione, compresi gli insediamenti adibiti ad attività agricole, agroindustriali, industriali, artigianali, commerciali, di servizi e da attività sanitarie, sino a un quantitativo non superiore, in rapporto alla misura delle superfici di origine, al doppio del coefficiente di produttività specifica Kd (espresso in kg/mq anno), in relazione alle diverse categorie di utenze riportate nell'allegato B al presente regolamento.

ART. 5
SOGGETTO ATTIVO

1. Soggetto attivo del tributo è il Comune di Bellante relativamente agli immobili soggetti al tributo che insistono sul suo territorio.

ART. 6
SOGGETTI PASSIVI E OBBLIGAZIONE TRIBUTARIA

1. Soggetto passivo della TARI è chiunque, persona fisica o giuridica, possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani o assimilati agli urbani, con vincolo di solidarietà nel caso di pluralità di possessori o di detentori dei locali o delle aree stesse.
2. Nell'ipotesi di detenzione temporanea, di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TARI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie.
3. Per i locali in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali e per le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori. A quest'ultimi spettano invece tutti i diritti e sono tenuti a tutti gli obblighi derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree scoperte in uso esclusivo.
4. L'obbligazione tributaria decorre dal giorno in cui inizia il possesso o la detenzione dei locali o delle aree soggetti al tributo. Il tributo è dovuto per il periodo dell'anno, computato a giorni, nel quale permane il possesso o la detenzione dei locali o delle aree soggette al tributo.
5. L'obbligazione tributaria cessa il giorno in cui termina il possesso o la detenzione, a condizione che il contribuente presenti la dichiarazione di cessata occupazione entro il 30 giugno dell'anno successivo.
6. Se la dichiarazione è presentata in ritardo si presume che l'utenza sia cessata alla data della sua presentazione, salvo che l'utente dimostri con idonei elementi di prova la data di effettiva cessazione.
7. La cessazione dà diritto all'abbuono o al rimborso del tributo secondo quanto stabilito dal successivo articolo 27.
8. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, relative in particolare alle superfici e/o alla destinazione d'uso, che comportano un aumento del tributo producono effetto dal giorno di effettiva variazione degli elementi stessi. Nell'ipotesi in cui le variazioni comportino invece una riduzione del tributo, il riconoscimento del minor tributo è subordinato alla presentazione della dichiarazione entro il termine previsto. Delle variazioni del tributo si tiene conto in sede di conguaglio.

ART. 7
LOCALI ED AREE SCOPERTE SOGGETTI AL TRIBUTO

1. Sono soggetti alla TARI tutti i locali comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa al suolo o nel suolo, chiusi o chiudibili da ogni lato verso l'esterno qualunque sia la loro destinazione o il loro uso, suscettibili di produrre rifiuti urbani, insistenti nel territorio del Comune.
2. Sono altresì soggette al tributo tutte le aree scoperte occupate o detenute, a qualsiasi uso adibite, la cui superficie insiste nel territorio comunale, suscettibili di produrre rifiuti urbani, escluse quelle aventi destinazione accessoria o pertinenziale a locali a loro volta assoggettati al prelievo.
3. Si intendono per:
 - a) *locali*, qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa al suolo o nel suolo, anche se non conformi alle disposizioni urbanistico-edilizie, chiusi o chiudibili da ogni lato verso l'esterno, qualunque sia la loro destinazione o il loro uso, indipendentemente dal loro effettivo utilizzo, purché potenzialmente in grado di produrre rifiuti urbani o rifiuti assimilati agli urbani;
 - b) *aree scoperte*, sia le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, sia gli spazi circoscritti che non costituiscono locale, come tettoie, balconi, terrazze, campeggi, dancing e cinema all'aperto, parcheggi, ecc.;
 - c) *utenze domestiche*, le superfici adibite a civile abitazione e relative pertinenze;
 - d) *utenze non domestiche*, le restanti superfici, tra cui le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.
4. La presenza di arredo oppure l'attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione idrica, elettrica, calore, gas, telefonica o informatica, costituiscono presunzione semplice dell'occupazione o conduzione dell'immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti. Per le utenze non domestiche la medesima presunzione è integrata, altresì, dal rilascio da parte degli enti competenti, anche in forma tacita, di atti assentivi o autorizzativi per l'esercizio di attività nell'immobile o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.

ART. 8
LOCALI ED AREE SCOPERTE NON SOGGETTI AL TRIBUTO

1. Non sono soggetti all'applicazione della TARI i seguenti locali e le seguenti aree scoperte:
 - a) Locali ed aree scoperte non suscettibili di produrre rifiuti urbani o assimilati agli urbani, quali a titolo esemplificativo:
 - 1) unità immobiliari prive di mobili, suppellettili, macchinari, e sprovviste di contratti attivi di fornitura di pubblici servizi di erogazione idrica, elettrica, calore, gas, telefonica o informatica;
 - 2) le superfici degli impianti sportivi riservate di norma ai soli praticanti, sia che detti impianti risultino ubicati in locali chiusi, che in aree scoperte, fermo restando l'imponibilità delle superfici destinate ad usi diversi dalla pratica sportiva, quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro e comunque ogni area destinata al pubblico;
 - 3) le centrali termiche e di condizionamento, cabine di verniciatura, cabine elettriche, vani ascensore, celle frigorifero, forni e locali di essiccamento e stagionatura senza lavorazione, serbatoi, cisterne, silos, impianti o magazzini o linee produttive completamente automatizzati, e simili, ove non si abbia di regola la presenza umana;
 - 4) le unità immobiliari per le quali sono stati rilasciati atti abilitativi per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo dalla data effettiva di inizio dei lavori fino alla data riportata nella certificazione di fine lavori ovvero, se antecedente, di inizio dell'occupazione, sempre che non vengano

- utilizzati e, qualora si tratti di immobili adibiti a civile abitazione, non risulti che vi siano persone comunque residenti anagraficamente nell'unità stessa;
- 5) i solai ed i sottotetti, anche se portanti, se non collegati da scale, fisse o retrattili, da ascensori o montacarichi;
 - 6) le soffitte, i ripostigli, gli stenditoi, le lavanderie, i soppalchi e simili, limitatamente alla parte del locale con altezza inferiore o uguale a metri 1,50;
 - 7) gli edifici, accatastati in categoria E/7, in cui è esercitato pubblicamente il culto, limitatamente alla parte di essi ove si svolgono le funzioni religiose;
 - 8) le superfici non chiuse con strutture fisse, quali terrazzi, balconi, porticati, verande, ad eccezione delle superfici operative delle utenze non domestiche;
 - 9) i fabbricati danneggiati, non agibili/non abitabili e le relative aree scoperte, purché l'inagibilità/inabitabilità sia confermata da idonea documentazione e non siano di fatto utilizzati;
 - 10) le aree impraticabili o intercluse da stabile recinzione;
 - 11) le aree delle utenze non domestiche se adibite ad aree di accesso, manovra, transito, movimentazione mezzi, nonché in via esclusiva alla sosta gratuita dei veicoli;
 - 12) i locali e le aree di stretta pertinenza di fondi destinati all'esercizio dell'agricoltura, dell'allevamento, del florovivaismo e della silvicoltura, quali ad esempio: i fienili, le stalle, le legnaie, le serre per l'esposizione delle piante, i locali destinati esclusivamente alla essiccazione e alla stagionatura senza lavorazione di prodotti agricoli, i silos e simili, le superfici agricole produttive di paglia, di sfalci e di potature, nonché di altro materiale agricolo e forestale naturale, fermo restando l'assoggettabilità al tributo della parte abitativa della casa colonica e degli spazi destinati alla vendita dei prodotti al dettaglio, alla somministrazione e alla ricettività, al ricovero delle attrezzature e delle derrate;
 - 13) i locali delle strutture sanitarie, anche veterinarie, pubbliche e private, utilizzate quali sale operatorie, stanze di medicazione, laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili, i reparti e le sale di degenza che ospitano pazienti affetti da malattie infettive, fermo restando l'imponibilità delle superfici destinate ad uffici, magazzini e locali ad uso di deposito, le cucine e i locali di ristorazione, le sale di degenza che ospitano pazienti non affetti da malattie infettive, le eventuali abitazioni, le sale di aspetto, e in ogni caso, i locali e le aree dove di norma si producono i rifiuti urbani assimilati di cui all'allegato A del presente regolamento;
 - 14) le aree e le superfici occupate da cantieri edili, ad esclusione dei locali adibiti ad ufficio di cantiere, mense, spogliatoi e servizi, ed altresì delle superfici ove sono prodotti rifiuti solidi assimilati agli urbani per i quali il tributo è dovuto;
- b) le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, quali balconi e terrazze scoperte, i posti auto scoperti, i cortili, i giardini e i parchi;
 - c) le aree comuni condominiali di cui all'art. 1117 c.c., come androni, scale, ascensori, stenditoi o altri luoghi di passaggio o utilizzo comune tra condomini, che non siano detenute o occupate in via esclusiva;
2. Ai fini della non applicazione del tributo sui locali e sulle aree di cui alla lettera a) del precedente comma, i contribuenti sono tenuti a dichiarare gli stessi nella dichiarazione originaria o di variazione, indicando le circostanze che danno diritto alla loro esclusione dalla tassazione. Nella dichiarazione dovranno altresì essere specificati elementi obiettivi direttamente rilevabili o allegata idonea documentazione tale da consentire il riscontro delle circostanze dichiarate.

ART. 9
DETERMINAZIONE DELLA SUPERFICIE TASSABILE

1. Per le unità immobiliari a destinazione ordinaria, iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, a decorrere dal primo gennaio dell'anno successivo a quello di emanazione di un apposito provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate che attesta l'avvenuta completa attuazione delle disposizioni volte a realizzare l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna, di cui all'art. 1, comma 647, della Legge 27/12/2013, n. 147, la superficie tassabile è pari all'80% della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal D.P.R. 23/03/1998, n.138. All'atto dell'entrata in vigore del predetto criterio, il Comune provvederà a comunicare ai contribuenti interessati la nuova superficie imponibile adottando idonee forme di comunicazione e nel rispetto dell'articolo 6 della legge 27 luglio 2000, n. 212.
2. Per le altre unità immobiliari, diverse da quelle di cui al comma precedente, così come per le aree scoperte operative, la superficie imponibile è quella calpestabile.
3. In sede di prima applicazione della TARI, e fino all'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 647, della Legge n.147/2013, la superficie tassabile è data, per tutti gli immobili soggetti al prelievo, dalla superficie calpestabile.
4. Ai fini dell'applicazione del tributo si considerano le superficie già dichiarate o accertate ai fini della TARSU, di cui al Capo 3° del Decreto Legislativo 15/11/1993, n. 507.

ART. 10
COPERTURA DEI COSTI DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI

1. Le tariffe sono determinate in modo da garantire la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati.
2. In particolare il tributo deve garantire la copertura di tutti i costi relativi agli investimenti nonché di tutti i costi d'esercizio del servizio di gestione dei rifiuti, inclusi i costi di cui all'articolo 15 del Decreto Legislativo 13/01/2003, n. 36.
3. Per la determinazione dei costi del servizio si fa riferimento a quanto previsto dalla delibera n. 443/2019 dell'Autorità per regolazione dell'Energia, reti e ambiente (ARERA) e le sue successive modifiche ed integrazioni.
4. Nella determinazione dei costi del servizio non si tiene conto di quelli relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori, comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
5. Nella determinazione dei costi del servizio si tiene anche conto delle risultanze dei fabbisogni standard relativi allo specifico servizio, ove approvate in tempo utile.
6. A norma dell'art. 1, comma 655, della Legge 27/12/2013, n. 147 il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo.
7. I costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati sono determinati annualmente dal piano finanziario di cui all'art. 1, comma 683, della Legge 27/12/2013, n. 147.
8. Tutti gli uffici comunali interessati sono tenuti a fornire tempestivamente le informazioni necessarie per la predisposizione del Piano finanziario e della tariffa del tributo ed in particolare tutti i costi sostenuti dall'Ente che per natura rientrano tra i costi da considerare.

ART. 11
DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE – PIANO FINANZIARIO

1. La TARI è corrisposta in base a tariffa ed è commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.

2. La determinazione delle tariffe del tributo avviene in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, ai sensi dell'art. 1, comma 683, della Legge 27/12/2013, n. 147.
3. Le tariffe della TARI sono approvate annualmente dal Consiglio Comunale entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al piano finanziario di cui all'art. 1, comma 683, della Legge 27/12/2013, n. 147. Ai sensi dell'art. 1, comma 169, della Legge 296/2006, le tariffe anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine appena indicato, hanno effetto dal primo gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata deliberazione nel termine, si applicano le tariffe deliberate per l'anno precedente.
4. Sulla base della normativa vigente, il gestore predispone annualmente il piano economico finanziario, secondo quanto previsto dal MTR di cui alla delibera n. 443/2019 dell'Autorità per regolazione dell'Energia, reti e ambiente (ARERA), e lo trasmette all'Ente territorialmente competente.
5. Il piano economico finanziario è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e, in particolare, da:
 - a) una dichiarazione, ai sensi del D.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;
 - b) una relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti;
6. La procedura di validazione consiste nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione del piano economico finanziario e viene svolta dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore.
7. Sulla base della normativa vigente, l'Ente territorialmente competente assume le pertinenti determinazioni e provvede a trasmettere all'Autorità la predisposizione del piano economico finanziario e i corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti, o dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, in coerenza con gli obiettivi definiti.
8. L'ARERA, salva la necessità di richiedere ulteriori informazioni, verifica la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa e, in caso di esito positivo, conseguentemente approva. Fino all'approvazione da parte dell'Autorità di cui al comma precedente, si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall'Ente territorialmente competente.

ART. 12 ARTICOLAZIONE DELLE TARIFFE

1. Le tariffe della TARI sono articolate in due fasce di utenza, domestica e non domestica, quest'ultima, a sua volta suddivisa in categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti, come riportate nell'allegato B al presente regolamento.
2. Le tariffe si compongono di una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti (quota fissa), e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito ed all'entità dei costi di gestione (quota variabile).
3. In virtù delle norme del D.P.R. 27/04/1999, n. 158:
 - a. la determinazione delle tariffe del tributo deve garantire la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, anche in relazione al piano finanziario degli interventi relativi al servizio e tenuto conto degli obiettivi di miglioramento della produttività e della qualità del servizio fornito e del tasso di inflazione programmato e deve rispettare l'equivalenza di cui al punto 1 dell'allegato 1 al D.P.R. 27/04/1999, n. 158;

- b. la quota fissa e quella variabile delle tariffe del tributo per le utenze domestiche e per quelle non domestiche vengono determinate in base a quanto stabilito dagli allegati 1 e 2 al DPR 27/04/1999, n. 158.
4. Il provvedimento di determinazione delle tariffe del tributo stabilisce altresì:
- la ripartizione dei costi del servizio tra le utenze domestiche e quelle non domestiche, indicando il criterio adottato;
 - i coefficienti *Kb*, *Kc* e *Kd* previsti dall'allegato 1 al D.P.R. 27/04/1999, n. 158, fornendo idonea motivazione dei valori scelti, qualora reso necessario dall'articolazione dei coefficienti prescelta.

ART. 13
TARIFFA PER LE UTENZE DOMESTICHE

- La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche è determinata applicando alla superficie dell'abitazione e dei locali che ne costituiscono pertinenza le tariffe per unità (mq.) di superficie parametrata al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.1, Allegato 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
- La quota variabile della tariffa per le utenze domestiche è determinata in relazione al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.2, Allegato 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
- I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati nella delibera tariffaria di cui all'art. 11, comma 3, del presente regolamento.

ART. 14
DETERMINAZIONE DEL NUMERO DEGLI OCCUPANTI
NELLE UTENZE DOMESTICHE

- Per le utenze domestiche condotte da persone fisiche che vi hanno stabilito la propria residenza anagrafica, il numero degli occupanti è quello del nucleo familiare risultante all'Anagrafe del Comune. Devono comunque essere dichiarate le persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico e dimoranti nell'utenza per almeno sei mesi nell'anno solare.
- Sono considerati presenti nel nucleo familiare anche i membri temporaneamente domiciliati altrove per periodi inferiori a sei mesi nel corso dell'anno. Nel caso di servizio di volontariato o attività lavorativa prestata all'estero e nel caso di degenze o ricoveri presso case di cura o di riposo, comunità di recupero, centri socio-educativi, istituti penitenziari, per un periodo non inferiore all'anno, la persona assente non viene considerata ai fini della determinazione della tariffa, a condizione che l'assenza sia adeguatamente documentata.
- Per le utenze domestiche condotte da soggetti che non vi abbiano la residenza anagrafica, per gli alloggi dei cittadini residenti all'estero (iscritti AIRE) e per gli alloggi a disposizione di soggetti diversi dalle persone fisiche, occupati da soggetti non residenti negli stessi, il numero degli occupanti è determinato in via presuntiva in rapporto alla superficie dei locali adibiti ad abitazione, sulla base delle corrispondenze di cui alla seguente tabella:

Superficie da mq. a mq.	Numero componenti convenzionali
Da 0 a 35	1
Da 36 a 50	2
Da 51 a 70	3
Da 71 a 90	4
Da 91 a 110	5
Oltre 111	6

4. Il contribuente di cui al comma 3 può ottenere il ricalcolo del numero degli occupanti sulla base del numero di persone del proprio stato di famiglia, autocertificabile con apposita istanza corredata da fotocopia di un documento di identità, da presentare al Comune entro il 28 febbraio di ogni anno e con riferimento alla composizione esistente alla data del primo gennaio di ogni anno, qualora attesti, sotto la propria responsabilità, che l'immobile è utilizzato in via esclusiva dal proprio nucleo familiare e che non viene dato in locazione né in uso a terzi, neppure in frazione d'anno. Le variazioni nel numero occupanti, desumibili dallo stato di famiglia, successive al primo gennaio verranno prese in carico a partire dall'anno seguente.
5. Il venir meno, durante il periodo di imposizione, del requisito dell'utilizzo esclusivo dell'immobile da parte del proprio nucleo familiare, già autocertificato, deve essere prontamente comunicato all'ente entro 30 giorni dal verificarsi dell'evento, in modo da poter effettuare i conguagli entro la data dell'ultima rata oppure per l'addebito sull'esercizio successivo.
6. Resta ferma la possibilità per il comune di applicare, in sede di accertamento, il numero superiore di occupanti, desumibile dalle risultanze anagrafiche del comune di residenza dei contribuenti di cui al comma 3.
7. Per le unità abitative, di proprietà o possedute a titolo di usufrutto, uso o abitazione da soggetti già ivi anagraficamente residenti, tenute a disposizione dagli stessi dopo aver trasferito la residenza/domicilio in Residenze Sanitarie Assistenziali (R.S.A.) o istituti sanitari e non locate, o comunque utilizzate a vario titolo, il numero degli occupanti è fissato, previa presentazione di richiesta documentata, in una unità.
8. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio.
9. Il numero degli occupanti le utenze domestiche è quello risultante alla data di approvazione delle tariffe dell'anno di riferimento o, per le nuove utenze, alla data di attivazione. Le variazioni intervenute successivamente avranno efficacia a partire dall'anno seguente.

ART. 15

TARIFFA PER LE UTENZE NON DOMESTICHE

1. La quota fissa della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.3, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
2. La quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.4, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati per ogni classe di attività contestualmente all'adozione della delibera tariffaria di cui all'art. 11, comma 3.

Art. 16

CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE

1. Le utenze non domestiche sono suddivise nelle categorie di attività indicate nell'allegato B.
2. L'inserimento di un'utenza in una delle categorie di attività previste dall'allegato B viene di regola effettuata sulla base della classificazione delle attività economiche ATECO adottata dall'ISTAT relative all'attività principale o ad eventuali attività secondarie, fatta salva la prevalenza dell'attività effettivamente svolta.

3. Le attività non comprese in una specifica categoria sono associate alla categoria di attività che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.
4. La tariffa applicabile è di regola unica per tutte le superfici facenti parte del medesimo compendio.
5. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica o professionale, alla superficie a tal fine utilizzata è applicata la tariffa prevista per la specifica attività esercitata.
6. In tutti i casi in cui non sia possibile distinguere la porzione di superficie destinata per l'una o l'altra attività, si fa riferimento all'attività principale desumibile dalla visura camerale o da altri elementi.

ART. 17
ISTITUZIONI SCOLASTICHE STATALI

1. Alle istituzioni scolastiche statali continuano ad applicarsi le norme dell'art. 33-bis del D.L. 31/12/2007, n. 248, convertito con modificazioni dalla Legge 28/02/2008, n. 31.

ART. 18
TRIBUTO GIORNALIERO

1. Per il servizio di gestione dei rifiuti assimilati prodotti dai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico, è dovuto il tributo giornaliero.
2. L'occupazione o la detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare.
3. La tariffa del tributo giornaliero è commisurata per ciascun metro quadrato di superficie occupata, per giorno o frazione di giorno di occupazione.
4. La tariffa giornaliera è fissata, per ogni categoria, nella misura di 1/365 della tariffa annuale del tributo maggiorata del 50 %. E' facoltà del soggetto passivo chiedere il pagamento della tariffa annuale del tributo.
5. Nel caso di svolgimento dell'attività o di durata dell'occupazione superiore o pari a 183 giorni dell'anno solare è dovuta comunque la tariffa annuale del tributo.
6. L'obbligo della dichiarazione dell'uso temporaneo è assolto con il pagamento del tributo da effettuarsi con le modalità ed i termini previsti per la tassa per l'occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche e, a partire dall'entrata in vigore dell'imposta municipale secondaria di cui all'art. 11 del Decreto Legislativo 23/2011, secondo i termini e le modalità di pagamento della stessa.
7. Al tributo giornaliero si applicano, in quanto compatibili, tutte le disposizioni del tributo annuale.
8. L'ufficio comunale addetto al rilascio delle concessioni per l'occupazione del suolo pubblico e quello addetto alla vigilanza sono tenuti a comunicare all'ufficio tributi tutte le concessioni rilasciate, nonché eventuali occupazioni abusive riscontrate.

ART. 19
TRIBUTO PROVINCIALE

1. E' fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale di cui all'art. 19 del Decreto Legislativo 30/12/1992, n.504.
2. Il tributo è commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo ed è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia.

ART. 20

RIDUZIONI PER LIVELLI INFERIORI DI PRESTAZIONE DEL SERVIZIO

1. La TARI è dovuta nella misura del 20 % della tariffa, in caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente.
2. Nelle zone in cui non è effettuata la raccolta, la TARI è dovuta nella misura:
 - del 40 %, in caso di distanza, dal più vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata o di fatto servita, superiore a 300 metri ma inferiore a 1.000 metri;
 - del 30 % in caso di distanza, dal più vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata o di fatto servita, superiore a 1.000 metri.

ART. 21

RIDUZIONI ED ESENZIONI PER LE UTENZE DOMESTICHE

1. Per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche vengono assicurate riduzioni tariffarie attraverso la ripartizione dei costi del servizio tra le due fasce di utenze.
2. La tariffa si applica con la riduzione del 20%, sia sulla parte fissa che su quella variabile, alle utenze domestiche che si trovano nelle seguenti condizioni:
 - a) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo, non superiore a 183 giorni nell'anno solare;
 - b) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero;
3. Le riduzioni di cui al comma precedente si applicano dalla data di presentazione della relativa dichiarazione iniziale o di variazione e cessano di operare alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione.
4. Ai sensi dell'art. 1, comma 660, della Legge 27/12/2013, n.147, vengono istituite le seguenti ulteriori riduzioni ed esenzioni:
 - a) alle utenze domestiche che abbiano avviato pratiche di compostaggio dei propri scarti organici per l'utilizzo nel proprio terreno del compost prodotto, in osservanza delle modalità e dei termini stabiliti nel regolamento comunale di igiene urbana, si applica una riduzione della quota variabile della tariffa nella misura del 20%. La riduzione è subordinata alla presentazione all'Ufficio Ambiente dell'Ente, che gestirà le relative istruttorie, di apposita autocertificazione, ai sensi delle disposizioni contenute nel D.P.R. n. 445/2000, attestante l'attivazione del compostaggio domestico in modo continuativo e nel rispetto di quanto previsto dal regolamento comunale di igiene urbana, ed ha effetto dalla data di presentazione di detta autocertificazione o di altra data antecedente ivi riportata, se supportata da apposito riscontro da parte dell'ufficio ricevente. Al completamento, con esito positivo, dell'istruttoria da parte dell'Ufficio Ambiente dell'Ente, la pratica verrà inoltrata all'Ufficio Tributi per il provvedimento di riduzione della tassa sui rifiuti all'utenza domestica interessata. L'autocertificazione di cui sopra ha effetto fino a quando venga dichiarata la perdita dei requisiti con apposita dichiarazione di parte, ovvero con provvedimento amministrativo di revoca. L'Ente o l'operatore economico affidatario del servizio verificano l'effettivo utilizzo di tale modalità di smaltimento.
 - b) La tariffa è ridotta del 30% per le utenze domestiche rurali occupate dai coltivatori del fondo, a condizione che queste siano abbinata a concimaie attive.
 - c) Per i locali adibiti ad abitazione principale, comprese le relative pertinenze, dalle seguenti categorie di disabili:
 1. non vedenti o sordomuti;

2. disabili con handicap psichico o mentale titolari dell'indennità di accompagnamento;
3. disabili con grave limitazione della capacità di deambulazione o affetti da pluriamputazioni,

la tariffa è ridotta:

- del 100%, nel caso di immobile occupato dal solo disabile;
- del 25%, nel caso di immobile occupato da uno o più componenti, oltre il disabile.

Ai fini dell'applicazione della presente riduzione tariffaria sono da considerare:

- non vedenti, coloro che sono colpiti da cecità assoluta o che hanno un residuo visibile non superiore a un decimo ad entrambi gli occhi con eventuale correzione, così come individuati esattamente dagli art. 2, 3 e 4 della legge 3 aprile 2001 n. 138;
- sordomuti, coloro che sono colpiti da sordità dalla nascita o prima dell'apprendimento della lingua parlata, così come definiti dall'art. 1, della legge n. 68 del 1999;
- disabili di cui ai punti 2 e 3, quelli che versano in una situazione di handicap grave prevista dall'art. 3, comma 3, della legge n. 104 del 1992.

Tale agevolazione è concessa su domanda dell'interessato o del curatore e/o del tutore a condizione che questi dimostri di averne diritto mediante certificazioni rilasciate dalla competente ASL. L'agevolazione una volta concessa compete anche per gli anni successivi fino a che persistono le condizioni richieste. Allorché queste vengano a cessare, l'interessato dovrà presentare la dichiarazione di cui all'art. 26 ed il tributo a tariffa piena decorrerà dal primo giorno successivo a quello in cui sono cessate le condizioni per l'agevolazione.

d) Agli intestatari delle utenze domestiche che volessero adottare un cane randagio catturato sul territorio comunale ed affidato in custodia al canile convenzionato, sarà applicata una riduzione, fino alla concorrenza di € 250,00, sulla TARI annua dovuta per tale utenza, qualora ricorrano le seguenti condizioni in capo al soggetto aspirante affidatario:

- iscrizione nel ruolo della Tassa sui rifiuti solidi urbani;
- disponibilità ad effettuare incontri presso il canile dove sono ospitati i cani di proprietà del Comune di Bellante, al fine di acquisire un rapporto di amicizia con l'animale prima di poterlo portare nella propria abitazione;
- garanzia di adeguato trattamento con impegno al mantenimento dell'animale in buone condizioni presso la propria abitazione, in ambiente idoneo ad ospitarlo, in relazione alla taglia, alle esigenze proprie della razza, assicurando le previste vaccinazioni e cure veterinarie ed il rispetto delle disposizioni contenute nella L. R. della Regione Abruzzo n. 47 del 18/12/2013 intitolata "Norme sul controllo del randagismo, anagrafe canina e protezione degli animali da affezione";
- assenza di condanne penali per maltrattamenti ad animali a carico del richiedente o di altri componenti il nucleo familiare;
- consenso a far visionare il cane dopo l'adozione, anche senza preavviso, agli agenti di Polizia Municipale o all'associazione di tutela degli animali convenzionata con il Comune, allo scopo di accertare la corretta tenuta dell'animale.

Gli interessati all'adozione di un cane sono tenuti a presentare la relativa richiesta scritta, su appositi moduli predisposti dall'Ente, all'Ufficio di Polizia Municipale del Comune di Bellante, che gestirà le relative procedure di adozione. Al completamento, con esito positivo, della procedura di affidamento, il cane passa nella proprietà dell'adottante, con relativa iscrizione all'anagrafe canina, e la pratica verrà inoltrata all'Ufficio Tributi per il provvedimento di riduzione della tassa sui rifiuti al nucleo familiare adottante l'animale. La riduzione è riconosciuta anche per gli anni successivi a quello dell'adozione, previa verifica, da parte degli agenti di Polizia Municipale o dei volontari dell'associazione di tutela degli animali convenzionata con l'Ente, della permanenza in vita e delle buone condizioni di salute e di mantenimento del cane presso l'abitazione dell'affidatario. In caso di accertato maltrattamento dell'animale in affidamento, gli Agenti di Polizia Municipale provvederanno ad inoltrare regolare

denuncia ai sensi di legge e ad attivare il procedimento amministrativo per la revoca dell'adozione, con contestuale comunicazione all'Ufficio Tributi dell'Ente che provvederà alla revoca dell'agevolazione sulla TARI. In caso di cessione, decesso o smarrimento del cane avuto in affido, l'affidatario dovrà darne tempestiva comunicazione (non oltre tre giorni lavorativi) all'Ufficio di Polizia Municipale dell'Ente, con decadenza dal relativo beneficio ai fini della tassa sui rifiuti a decorrere dall'anno successivo.

e) Sono esentati dalla TARI i locali ad uso abitazione, e le relative pertinenze, occupati direttamente da persone, sole o riunite in nuclei familiari, nullatenenti ed in condizioni di accertata indigenza, e più precisamente, in possesso di un solo reddito di pensione sociale o di pensione minima erogata dall'INPS, ovvero quando il nucleo è assistito in modo permanente dal Comune. Detta esenzione soggiace alla seguente disciplina:

- l'esenzione è concessa su domanda dell'interessato e a condizione che questi dimostri di averne diritto; l'assistenza prestata dal Comune deve essere comprovata con attestazione del competente settore comunale;
- il Comune può, in qualsiasi momento, eseguire gli opportuni accertamenti al fine di verificare l'effettiva sussistenza delle condizioni richieste per l'esenzione;
- l'esenzione, una volta concessa, compete anche per gli anni successivi, senza bisogno di nuova domanda, fino a che persistono le condizioni richieste; allorché queste vengano a cessare, l'interessato già esentato deve presentare all'ufficio tributi comunale la dichiarazione di cui all'art. 26 e la tassa decorrerà dal primo giorno successivo a quello in cui sono cessate le condizioni per l'esenzione;

L'esenzione sopra indicata compete a richiesta dell'interessato, salvo che non sia fatta domanda contestualmente alla dichiarazione di inizio possesso/detenzione o di variazione tempestivamente presentata, nel cui caso ha la stessa decorrenza della dichiarazione. Il contribuente è tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni che danno diritto alla sua applicazione entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione di variazione. La stessa cessa comunque alla data in cui vengono meno le condizioni per la sua fruizione, anche se non dichiarate.

5. Le riduzioni e le agevolazioni di cui al comma 4 del presente articolo trovano copertura attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del Comune.

ART. 22

RIDUZIONI PER LE UTENZE NON DOMESTICHE

1. Ai locali, diversi dalle civili abitazioni e relative pertinenze, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, si applica una riduzione nella misura del 20%, a condizione che:
 - l'utilizzo non superi 183 giorni nel corso dell'anno solare;
 - le condizioni di cui sopra risultino dalla licenza o da altra autorizzazione amministrativa rilasciata dai competenti organi, ovvero da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.
2. Le riduzioni di cui al comma precedente si applicano dalla data di presentazione della relativa dichiarazione iniziale o di variazione e cessano di operare alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione.
3. Per i locali ed aree scoperte di proprietà del Comune di Bellante, detenuti da operatori economici in forza di atti concessori o autorizzatori rilasciati dai competenti uffici comunali dell'Ente e utilizzati per lo svolgimento di attività e servizi di rilievo sociale, ricreativo e culturale, la TARI è ridotta del 40%.
4. A partire dall'anno 2014, per i pubblici esercizi (bar, ristoranti e simili) e per le tabaccherie che rimuoveranno dai propri locali tutte le slot machine o apparecchiature similari per il gioco d'azzardo presenti alla data del 31/12/2013 è prevista una riduzione del 30% della tariffa, a condizione che venga presentata richiesta, su appositi moduli predisposti dall'Ente,

con allegata idonea documentazione comprovante la presenza delle slot machine o delle apparecchiature similari per il gioco d'azzardo nei locali alla data del 31/12/2013 e l'intervenuta completa rimozione delle stesse a far data dal 2014. L'agevolazione decorrerà dalla data di presentazione della richiesta e fino a quando sussistono le condizioni per aver diritto a tale riduzione, anche in mancanza di presentazione della relativa dichiarazione di cessazione del diritto alla riduzione.

5. Le riduzioni di cui al comma 3 e 4 del presente articolo trovano copertura attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del Comune.
6. Per il solo anno 2020, in considerazione della eccezionale condizione di emergenza epidemiologica da virus Covid-19, delle misure adottate a livello nazionale e locale per contrastare l'emergenza e dei conseguenti gravi effetti sulle attività economiche, sono previste le seguenti riduzioni della sola parte variabile del tributo, calcolata sulle tariffe approvate per l'anno 2020:

- 25% di riduzione per le utenze non domestiche di cui alle seguenti categorie attività (escluse le attività stagionali):

1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto
2	Cinematografi e teatri
6	Esposizioni, autosaloni
7	Alberghi con ristorante
8	Alberghi senza ristorante
13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato
17	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub
23	Mense, birrerie, amburgherie
24	Bar, caffè, pasticceria
30	Discoteche, night club

- 10% di riduzione per le utenze non domestiche di cui alle seguenti categorie attività (escluse le attività stagionali):

3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta
4	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi
5	Stabilimenti balneari e simili
11	Uffici, agenzie
12	Banche, istituti di credito e studi professionali
14	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto
20	Attività industriali con capannoni di produzione
21	Attività artigianali di produzione beni specifici
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio

con esclusione dalla riduzione:

- per la categoria 12, delle attività di Banche/Istituti di credito, Enti ed Uffici Pubblici, Agenzie Assicurative;
- per la categoria 14, delle attività di Farmacia e Parafarmacia;
- per la categoria 27, delle attività di Ortofrutta e Pescherie.

ART. 23

RIDUZIONI UTENZE NON DOMESTICHE PER PRODUZIONE RIFIUTI SPECIALI NON ASSIMILATI AGLI URBANI

1. Nella determinazione della superficie dei locali e delle aree scoperte delle utenze non domestiche assoggettabili alla TARI non si tiene conto di quella parte di essa dove si formano, in via esclusiva, rifiuti speciali non assimilati agli urbani, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che gli stessi dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. In tal caso, oltre che a dette aree di produzione, la detassazione spetta ai magazzini di materie prime e di merci funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio di dette attività produttive. Si considerano funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio dell'attività produttive svolta nelle aree di cui al precedente periodo i magazzini esclusivamente impiegati per il deposito o lo stoccaggio di materie prime o di merci utilizzati o derivanti dallo specifico processo produttivo. Restano, pertanto, esclusi dalla detassazione quelli destinati, anche solo parzialmente, al deposito di materie prime o merci non derivanti dal processo produttivo svolto nelle aree di produzione a cui gli stessi sono collegati o destinati alla commercializzazione o alla successiva trasformazione in altro processo produttivo che non comporti la produzione esclusiva di rifiuti speciali non assimilati agli urbani da parte della medesima attività.
2. Nell'ipotesi in cui vi siano obiettive difficoltà nel delimitare le superfici ove si formano rifiuti speciali non assimilati, stante la contestuale produzione anche di rifiuti speciali assimilati, l'individuazione delle superfici stesse è effettuata in maniera forfettaria applicando all'intera superficie su cui l'attività viene svolta (esclusi i locali adibiti ad uffici, mense, spogliatoi e servizi, per i quali la tassa va corrisposta per l'intera superficie) le seguenti percentuali di abbattimento, distinte per tipologia di attività economiche:

tipologia di attività	% di abbattimento della superficie
a) ambulatori medici e dentistici, laboratori radiologici e odontotecnici, laboratori di analisi;	35%
b) lavanderia a secco e tintorie non industriali;	25%
c) officine per riparazione auto, moto e macchine agricole e gommisti;	45%
d) elettrauto;	35%
e) caseifici e cantine vinicole;	70%
f) autocarrozerie, falegnamerie e verniciatori in genere;	45%
g) officine di carpenteria metallica;	45%
h) tipografia, stamperie, incisioni e vetrerie;	25%
i) laboratori fotografici ed eliografiche;	25%
l) lavorazione materie plastiche.	25%

a fronte di specifica richiesta dell'utente interessato e a condizione che ne dimostri, documentandola, l'osservanza della normativa sui rifiuti speciali.

3. Per eventuali attività non considerate nel precedente comma 2, sempreché vi sia contestuale produzione di rifiuti come ivi precisato, si fa riferimento a criteri di analogia.
4. In caso di conferimento al servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani, in assenza di specifica convenzione con il Comune o con l'ente gestore del servizio, dei rifiuti speciali non assimilati agli urbani si applicano le sanzioni di cui all'articolo 256, comma 2, del D. Lgs. 3 aprile 2006 n. 152, oltre alla tassa dovuta per l'intero anno solare.
5. In deroga alla privativa comunale, le utenze non domestiche che avviano al riciclo, direttamente o tramite soggetti autorizzati, i rifiuti speciali assimilati agli urbani, spetta la riduzione della quota variabile della tariffa (riduzione non cumulabile con altre) del 20%. Il diritto a tale riduzione matura soltanto a condizione che:
 - entro il 31 dicembre dell'anno precedente venga preventivamente informato il Comune dell'avviamento diretto o tramite soggetti autorizzati al riciclo dei rifiuti speciali assimilati agli urbani;

- il contribuente ne faccia successiva esplicita richiesta e dimostri, con esibizione della documentazione rilasciata dal soggetto autorizzato a svolgere il riciclo, l'effettivo conferimento a terzi dei rifiuti.

ART. 24

CUMULO DI RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI

1. Qualora si rendano applicabili più riduzioni o agevolazioni, ciascuna di esse opera sull'importo ottenuto dall'applicazione delle riduzioni o agevolazioni precedentemente considerate.

ART. 25

RISCOSSIONE

1. La tassa sui rifiuti è versata direttamente al Comune, mediante modello di pagamento unificato di cui all'art. 17 del Decreto Legislativo 09/07/1997, n. 241, ovvero tramite Pago PA.
2. Il Comune provvede all'invio ai contribuenti di un apposito avviso di pagamento, con annessi i modelli di pagamento precompilati, sulla base delle dichiarazioni presentate e degli accertamenti notificati, contenente l'importo dovuto per la tassa sui rifiuti ed il tributo provinciale, l'ubicazione e la superficie dei locali e delle aree su cui è applicato il tributo, la destinazione d'uso dichiarata o accertata, le tariffe applicate, l'importo di ogni singola rata e le scadenze. L'avviso di pagamento deve contenere altresì tutti gli elementi previsti dall'art. 7 della L. 212/2000, nonché tutte le indicazioni contenute nella delibera ARERA n. 444/2019, a partire dall'entrata in vigore delle disposizioni in essa contenute. In particolare, è previsto l'invio di un documento di riscossione in formato cartaceo, fatta salva la scelta dell'utente di ricevere il documento medesimo in formato elettronico. A tal fine, l'avviso di pagamento contiene specifiche indicazioni che consentano agli utenti di optare per la sua ricezione in formato elettronico, con la relativa procedura di attivazione.
3. Il pagamento degli importi dovuti a titolo di TARI deve essere effettuato in numero 4 rate a titolo di acconto, calcolate sulla base dell'importo dovuto dai contribuenti a titolo di TARI per l'anno precedente, ognuna pari al 20% e aventi scadenze 28 febbraio, 30 aprile, 30 giugno e 30 settembre di ciascun anno, con facoltà del contribuente di versare l'acconto in unica soluzione entro il 28 febbraio di ciascun anno, ed in numero 1 rata a titolo di saldo, calcolata a conguaglio sulla base dell'importo effettivamente dovuto dal contribuente a seguito dell'applicazione delle tariffe approvate per l'anno di riferimento e dell'occupazione effettivamente posta in essere, avente scadenza 2 dicembre di ciascun anno.
4. Eventuali conguagli di anni precedenti o dell'anno in corso possono essere riscossi anche in unica soluzione. L'importo complessivo del tributo annuo dovuto da versare è arrotondato all'euro superiore o inferiore a seconda che le cifre decimali siano superiori o inferiori/pari a 49 centesimi, in base a quanto previsto dal comma 166, art. 1, della Legge 27/12/2006, n. 296. L'arrotondamento, nel caso di impiego del modello F24, deve essere operato per ogni codice tributo.
5. Il versamento del tributo non è dovuto quando l'importo annuale risulta inferiore a euro 12,00. Analogamente non si procede al rimborso per somme inferiori al predetto importo.
6. Le modifiche inerenti alle caratteristiche dell'utenza, che comportino variazioni in corso d'anno del tributo, potranno essere conteggiate nel tributo relativo all'anno successivo anche mediante conguaglio compensativo.
7. Il Comune provvede al riversamento alla Provincia del tributo provinciale di cui all'art. 19 del Decreto Legislativo 30/12/1992, n. 504 riscosso, secondo la periodicità e le modalità che saranno concordate con il medesimo Ente o secondo quanto stabilito da specifiche disposizioni. Per la riscossione il Comune ha diritto a trattenere il compenso previsto dal citato art. 19.
8. In caso di mancato o parziale versamento dell'importo richiesto alle prescritte scadenze, il Comune provvede alla notifica, anche mediante servizio postale con raccomandata con ricevuta di ritorno o posta elettronica certificata, di un sollecito di versamento, contenente le somme da

versare in unica soluzione entro il termine ivi indicato. In mancanza, si procederà alla notifica dell'avviso di accertamento d'ufficio o in rettifica, come indicato nel successivo art. 33, con irrogazione delle sanzioni previste dall'art. 1, comma 695 della Legge 27/12/2013, n. 147 e l'applicazione degli interessi di mora.

ART. 26 DICHIARAZIONE

1. I soggetti passivi della TARI devono dichiarare ogni circostanza rilevante per l'applicazione del tributo e in particolare:
 - a) l'inizio, la variazione o la cessazione dell'utenza;
 - b) la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni;
 - c) il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni.

Le utenze domestiche residenti non sono tenute a dichiarare il numero dei componenti la famiglia anagrafica e la relativa variazione.
2. La dichiarazione deve essere presentata:
 - a) per le utenze domestiche: dall'intestatario della scheda di famiglia nel caso di residenti e nel caso di non residenti dall'occupante a qualsiasi titolo;
 - b) per le utenze non domestiche, dal soggetto legalmente responsabile dell'attività che in esse si svolge;
 - c) per gli edifici in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, dal gestore dei servizi comuni.
3. Se i soggetti di cui al comma precedente non vi ottemperano, l'obbligo di dichiarazione deve essere adempiuto dagli eventuali altri occupanti, detentori o possessori, con vincolo di solidarietà. La dichiarazione presentata da uno dei coobbligati ha effetti anche per gli altri.
4. La dichiarazione deve essere presentata entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si verifica il fatto che ne determina l'obbligo, utilizzando gli appositi moduli messi gratuitamente a disposizione degli interessati.
5. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi qualora non si verificano modificazioni dei dati dichiarati da cui consegue un diverso ammontare del tributo. In caso contrario la dichiarazione di variazione o cessazione va presentata entro il termine di cui al primo comma
6. Se la dichiarazione di cessazione è presentata in ritardo si presume che l'utenza sia cessata alla data di presentazione, salvo che il contribuente dimostri con idonea documentazione la data di effettiva cessazione.
7. Le dichiarazioni o le comunicazioni con richieste di riduzioni del tributo e di esclusioni di superfici devono essere presentate entro i termini di decadenza previsti dal presente regolamento, se presentate successivamente, gli effetti non retroagiscono, ma si producono esclusivamente a decorrere dalla data di presentazione della domanda.
8. La dichiarazione, originaria, di variazione o cessazione, relativa alle utenze domestiche deve contenere:
 - a) per le utenze di soggetti residenti, i dati identificativi (dati anagrafici, residenza, codice fiscale) dell'intestatario della scheda famiglia;
 - b) per le utenze di soggetti non residenti, i dati identificativi del dichiarante (dati anagrafici, residenza, codice fiscale) e il numero dei soggetti occupanti l'utenza;
 - c) l'ubicazione, specificando anche il numero civico e se esistente il numero dell'interno, e i dati catastali dei locali e delle aree;

- d) la superficie e la destinazione d'uso dei locali e delle aree;
 - e) la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;
 - f) la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.
9. La dichiarazione, originaria, di variazione o cessazione, relativa alle utenze non domestiche deve contenere:
- a) i dati identificativi del soggetto passivo (denominazione e scopo sociale o istituzionale dell'impresa, società, ente, istituto, associazione ecc., codice fiscale, partita I.V.A., codice ATECO dell'attività, sede legale);
 - b) i dati identificativi del legale rappresentante o responsabile (dati anagrafici, residenza, codice fiscale);
 - c) l'ubicazione, la superficie, la destinazione d'uso e i dati catastali dei locali e delle aree;
 - d) la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;
 - e) la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.
10. La dichiarazione, sottoscritta dal dichiarante, è presentata direttamente agli uffici comunali o è spedita per posta tramite raccomandata con avviso di ricevimento A.R., o inviata in via telematica con posta certificata. In caso di spedizione fa fede la data di invio. Qualora sia attivato un sistema di presentazione telematica il Comune provvede a far pervenire al contribuente il modello di dichiarazione compilato, da restituire sottoscritto con le modalità e nel termine ivi indicati.
11. La mancata sottoscrizione e/o restituzione della dichiarazione non comporta la sospensione delle richieste di pagamento.
12. Gli uffici comunali, in occasione di richiesta di residenza, rilascio di licenze, autorizzazioni o concessioni, devono invitare il contribuente a presentare la dichiarazione nel termine previsto, fermo restando l'obbligo del contribuente di presentare la dichiarazione anche in assenza di detto invito.
13. Le dichiarazioni già presentate o gli accertamenti già notificati ai fini delle previgenti forme di prelievo sui rifiuti conservano validità anche ai fini dell'entrata disciplinata dal presente regolamento, sempre che non siano intervenute modifiche rilevanti ai fini della determinazione di quanto dovuto.

ART. 27

RIMBORSI

1. Il soggetto passivo deve richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di 5 anni dalla data del pagamento ovvero dal giorno in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. Il Comune provvederà al rimborso entro 180 giorni dalla presentazione della richiesta.
3. Sulle somme da rimborsare sono corrisposti gli interessi calcolati nella misura indicata nel regolamento comunale delle entrate, secondo il criterio dettato dal comma 165 dell'art. 1 della L. 296/06, con decorrenza dalla data dell'eseguito versamento.
4. Non si procede al rimborso di somme per importi inferiori ai limiti minimi di versamento spontaneo fissati nel presente regolamento.

ART. 28
FUNZIONARIO RESPONSABILE

1. A norma dell'art. 1, comma 692, della L. 147/2013, la Giunta Comunale designa il funzionario responsabile del tributo a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative allo stesso tributo, ove consentito dalle vigenti disposizioni di legge. La Giunta può altresì nominare responsabili differenti per i singoli tributi componenti l'imposta unica comunale.

ART. 29
VERIFICHE ED ACCERTAMENTI

1. Il Comune svolge le attività necessarie al controllo dei dati contenuti nelle dichiarazioni presentate dai soggetti passivi e le attività di controllo per la corretta applicazione del tributo. A tal fine può:
 - a) inviare al contribuente questionari, da restituire debitamente compilati entro il termine di 60 giorni dalla notifica;
 - b) utilizzare, nel rispetto delle vigenti disposizioni di tutela del trattamento dei dati personali, dati presentati per altri fini, ovvero richiedere ad uffici pubblici o ad enti di gestione di servizi pubblici, dati e notizie rilevanti nei confronti delle singole contribuenti, in esenzione di spese e diritti;
 - c) accedere ai locali ed alle aree assoggettabili al tributo, mediante personale debitamente autorizzato dal funzionario responsabile del tributo, dando preavviso al contribuente di almeno 7 giorni, nei limiti e nei casi previsti dalla legge. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione l'ente procede all'accertamento sulla base di presunzioni semplici di cui all'art. 2729 del codice civile. Per le operazioni di cui sopra, il Comune ha facoltà di avvalersi:
 - degli accertatori di cui ai commi 179-182, art. 1, della L. 296/2006, ove nominati;
 - del proprio personale dipendente;
 - di soggetti privati o pubblici di provata affidabilità e competenza, con il quale medesimo può stipulare apposite convenzioni.Per accedere agli immobili il personale di cui sopra dovrà essere appositamente autorizzato ed esibire apposito documento di riconoscimento;
 - d) utilizzare tutte le banche dati messe a disposizione dall'Agenzia delle Entrate.
2. Per le finalità del presente articolo, tutti gli uffici comunali sono obbligati a trasmettere all'ufficio tributi, nel rispetto delle vigenti normative in materia di trattamento dei dati personali, periodicamente copia o elenchi :
 - delle concessioni per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;
 - delle comunicazioni di fine lavori ricevute;
 - dei provvedimenti di abitabilità/agibilità rilasciati per l'uso dei locali ed aree;
 - dei provvedimenti relativi all'esercizio di attività artigianali, commerciali fisse o itineranti;
 - di ogni variazione anagrafica relativa alla nascita, decesso, variazione di residenza e domicilio della popolazione residente.
3. Nei casi in cui dalle verifiche condotte sui versamenti eseguiti dai contribuenti e dai riscontri operati in base ai precedenti commi, venga riscontrata la mancanza, l'insufficienza o la tardività del versamento ovvero l'infedeltà, l'incompletezza o l'omissione della dichiarazione originaria o di variazione, il Comune provvederà alla notifica di apposito avviso di accertamento motivato in rettifica o d'ufficio, a norma dei commi 161 e 162

dell'art. 1 della L. 296/2006, comprensivo del tributo o del maggiore tributo dovuto, oltre che degli interessi e delle sanzioni e delle spese. L'avviso di accertamento deve essere sottoscritto dal funzionario responsabile del tributo. L'avviso di accertamento relativo ad un medesimo periodo d'imposta può riguardare congiuntamente tutti i tributi componenti la IUC o anche solo uno o alcuni di essi, potendosi altresì emettere anche più avvisi per una medesima annualità purché riguardanti tributi diversi o violazioni differenti.

4. Gli accertamenti divenuti definitivi, perché non impugnati nei termini o a seguito di sentenza passata in giudicato, tengono luogo della dichiarazione per le annualità successive all'intervenuta definitività.

ART. 30

SANZIONI ED INTERESSI

1. In caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento della TARI alle prescritte scadenze viene irrogata la sanzione del 30% dell'importo omesso o tardivamente versato, stabilita dall'art. 13 del Decreto Legislativo 472/97. Nel caso di versamenti effettuati con un ritardo non superiore a 15 giorni, la sanzione di cui al primo periodo è ridotta ad un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo. Per la predetta sanzione non è ammessa la definizione agevolata ai sensi dell'art. 17, comma 3, del Decreto Legislativo 472/97.
2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, di infedele dichiarazione o di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui all'art. 29, comma 1, lett. a), entro il termine di 60 giorni dalla notifica dello stesso si applicano le sanzioni previste dalle vigenti disposizioni di legge.
3. Le sanzioni di cui al precedente comma sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione ridotta e degli interessi, nei casi previsti dalle vigenti norme di legge.

ART. 31

RISCOSSIONE COATTIVA

1. In caso di mancato integrale pagamento dell'avviso di cui al precedente articolo 29, entro il termine di 60 giorni dalla notificazione, si procederà alla riscossione coattiva secondo le modalità consentite dalle normative vigenti.
2. La notifica del relativo titolo esecutivo avviene, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'avviso di accertamento è divenuto definitivo, ai sensi dell'art. 1, comma 163, della L. 296/2006.

ART. 32

IMPORTI MINIMI

1. Non si procede alla notifica di avvisi di accertamento o alla riscossione coattiva qualora l'importo complessivamente dovuto, inclusivo di tributo, interessi e sanzioni è inferiore ad € 12,00, con riferimento ad ogni periodo d'imposta, esclusa l'ipotesi di ripetuta violazione degli obblighi di versamento del tributo.

ART. 33

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. I dati acquisiti al fine dell'applicazione della tributo sono trattati nel rispetto del Decreto Legislativo 196/2003.

ART. 34
NORMA DI RINVIO

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti relative alla disciplina del tributo comunale per i servizi indivisibili (TASI), nonché alle altre norme legislative e regolamentari vigenti applicabili.

ART. 35
ENTRATA IN VIGORE

1. Le disposizioni del presente regolamento hanno effetto a decorrere dal primo gennaio 2014.

ART. 36
CLAUSOLA DI ADEGUAMENTO

1. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modifiche normative sopravvenute.
2. I richiami e le citazioni di norme contenute nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.

SOSTANZE ASSIMILATE AI RIFIUTI URBANI

Sono assimilate ai rifiuti urbani, ai sensi dell'articolo 4 del presente regolamento, le seguenti sostanze:

1. rifiuti di carta, cartone e similari;
2. rifiuti di vetro, vetro di scarto, rottami di vetro e cristallo;
3. imballaggi primari
4. imballaggi secondari quali carta, cartone, plastica, legno, metallo e simili purchè raccolti in forma differenziata;
5. contenitori vuoti (fusti, vuoti di vetro, plastica, metallo, latte, lattine e simili);
6. sacchi e sacchetti di carta o plastica, fogli di carta, plastica, cellophane, cassette, pallets;
7. accoppiati di carta plastificata, carta metallizzata, carta adesiva, carta catramata, fogli di plastica metallizzati e simili;
8. frammenti e manufatti di vimini e sughero,
9. paglia e prodotti di paglia;
10. scarti di legno provenienti da falegnameria e carpenteria, trucioli e segatura;
11. fibra di legno e pasta di legno anche umida, purché palabile;
12. ritagli e scarti di tessuto di fibra naturale e sintetica, stracci e juta;
13. feltri e tessuti non tessuti;
14. pelle e simili - pelle;
15. gomma e caucciù (polvere e ritagli) e manufatti composti prevalentemente da tali materiali, come camere d'aria e copertoni;
16. resine termoplastiche e termo - indurenti in genere allo stato solido e manufatti composti da tali materiali;
17. imbottiture, isolamenti termici e acustici costituiti da sostanze naturali e sintetiche, quali lane di vetro e di roccia, espansi plastici e minerali e simili;
18. moquette, linoleum, tappezzerie, pavimenti e rivestimenti in genere;
19. materiali vari in pannelli (di legno, gesso, plastica e simili);
20. frammenti e manufatti di stucco e di gesso essiccati;
21. rifiuti di metalli ferrosi e metalli non ferrosi e loro leghe;
22. manufatti di ferro e tipo paglietta metallica, filo di ferro, spugna di ferro e simili;
23. nastri abrasivi;
24. cavi e materiale elettrico in genere;
25. pellicole e lastre fotografiche e radiografiche sviluppate;
26. scarti in genere della produzione di alimentari, purché non allo stato liquido, quali scarti di caffè scarti dell'industria molitoria e della plastificazione, partite di alimenti deteriorati anche inscatolati o comunque imballati, scarti derivanti dalla lavorazione di frutta e ortaggi, caseina, salse esauste e simili;
27. scarti vegetali in genere (erbe, fiori, piante, verdure, etc.) anche derivanti da lavorazioni basate su processi meccanici (bucce, bacelli, pula, scarti di sgranatura e di trebbiatura e simili), compresa la manutenzione del verde ornamentale;
28. residui animali e vegetali provenienti dall'estrazione di principi attivi;
29. accessori per l'informatica.

Sono altresì assimilati ai rifiuti urbani, ai sensi dell'articolo 2, lett. g), D.P.R. 15 luglio 2003, n. 254, i seguenti rifiuti prodotti dalle strutture sanitarie pubbliche e private, che svolgono attività medica e veterinaria di prevenzione, di diagnosi, di cura, di riabilitazione e di ricerca ed erogano le prestazioni di cui alla legge 23 dicembre 1978, n. 833:

31. rifiuti da ristorazione dei reparti di degenza non infettivi;
32. vetro, carta, cartone, plastica, metalli, imballaggi,

33. rifiuti ingombranti
34. spazzatura e altri rifiuti non pericolosi assimilati agli urbani;
35. indumenti e lenzuola monouso;
36. gessi ortopedici e bende, assorbenti igienici, non dei degenti infettivi
37. pannolini pediatrici e i pannoloni,
38. contenitori e sacche delle urine;
39. rifiuti verdi.

CATEGORIE DI UTENZE NON DOMESTICHE.

Le utenze non domestiche sono suddivise nelle seguenti categorie.

1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto
2	Cinematografi e teatri
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta
4	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi
5	Stabilimenti balneari
6	Esposizioni, autosaloni
7	Alberghi con ristorante
8	Alberghi senza ristorante
9	Case di cura e riposo
10	Ospedale
11	Uffici, agenzie
12	Banche, istituti di credito e studi professionali
13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli
14	edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato
16	Banchi di mercato beni durevoli
17	Attività artigianali tipo botteghe: Parrucchiere, barbiere, estetista
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto
20	Attività industriali con capannoni di produzione
21	Attività artigianali di produzione beni specifici
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie
23	Mense, birrerie, amburgherie
24	Bar, caffè, pasticceria
25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari
26	Plurilicenze alimentari e/o miste
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio
28	Ipermercati di generi misti
29	Banchi di mercato genere alimentari
30	Discoteche, night-club